



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 137/2020

Oggetto: Temporary Spa: somministrazione di manodopera a tempo determinato - Proroga servizio al 31.12.2021 mediante affidamento ex art.63 comma 2 lett.c) del d.Lgs. 50/2016 - Importo complessivo presunto €.114.000,00# (Oneri fiscali esclusi) CIG 8585495E97.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla *“grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”*;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza Odeterminatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”*

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”*

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”* convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

il provvedimento n. 496/2015 recante "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444";

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

il Decreto Legge n. 244 in data 30 dicembre 2016 recante "Proroga e definizione di termini";

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative";

la legge di bilancio 2018 approvata dal Parlamento in data 23.12.2017 che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato in data 31 dicembre 2018 n.522 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

il decreto legge 29.3.2019 n.27 recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentare colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto";

la legge 21 maggio 2019 n.44 relativa a: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" - entrata in vigore in data 29 maggio 2019;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto legge in data 16.7.2020 n. 76;

DATO ATTO CHE:

il comma 5 dell'art. 12 del d.l. 29.03.2019 n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21/5/2019 n. 44 stabilisce che per le finalità di cui al medesimo comma continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020 gli atti adottati sulla base dell'o.P.C.M. 3554/2006;

la determinazione del Soggetto Attuatore in data 29 aprile 2019 n. 145 ed in particolare il punto 1) stabilisce che al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto continuano ad avere effetto gli atti adottati sulla base dell'ordinanza 3554/06 e ss.mm.ii. fino alla adozione da parte del Commissario degli atti di cui all'art. 12 del d.l. 27 del 2019 e comunque fino al compimento delle attività prodromiche al subentro dello stesso nella contabilità speciale;

il Commissario Straordinario non è ad oggi subentrato nella contabilità speciale n. 3207;

l'art.15, comma 3 del decreto legge n.183 in data 31.12.2020 contiene proroga al 31.12.2021 dei termini di cui all'art.12, comma 5, del d.l. n.27/2019;

ATTESO CHE:

l'impianto emungimento e trattamento acque di falda nuovo ECO1 deve operare senza soluzione di continuità al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

per garantire l'operatività dell'impianto è necessario un numero minimo di conduttori in relazione alla necessità di ricoprire turni di reperibilità per poter intervenire anche nelle fasce orarie notturne e nei festivi;

le due unità di personale ex I.V.L. S.p.A.i.L. in servizio non sono sufficienti a garantire gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda;

DATO ATTO CHE:

con determinazione n.71/2020 è stato procrastinato al 31.12.2020 il termine del servizio di somministrazione di manodopera affidato con determinazione n.206/2017 alla Temporary Spa - Filiale di Genova;

il personale avviato a somministrazione di lavoro - nelle persone dei sig.ri Borile Roberto e Salerno Andrea - è stato adeguatamente formato mediante somministrazione di corsi di informazione e formazione specifica ex artt.36 e 37 del d.Lgs.81/2008, conduzione di impianto chimico fisico ECO1 per il trattamento delle acque reflue ed attuazione di attività di manutenzione e riparazione meccaniche ed elettromeccaniche nel SIN Stoppani nonché sicurezza nei lavori in spazi confinati DPR 177/2011 e conduzione di carrelli semoventi;

la formazione dispensata e l'esperienza maturata ha consentito di inserire il suddetto personale nei turni di reperibilità;

il personale ha operato con competenza e professionalità mostrando competenza nel compimento delle corrette procedure di conduzione dell'impianto trattamento acque di falda, negli interventi di manutenzione ordinaria e nella gestione delle emergenze;

quanto precede rende conveniente e adeguato dare seguito al servizio avvalendosi degli stessi operatori;

RITENUTO CHE:

sussista l'esigenza di procrastinare al 31 dicembre 2021 ovvero fino al compimento delle attività prodromiche al subentro del Commissario Straordinario nella contabilità speciale, il servizio di somministrazione di manodopera con la ditta Temporary Spa, a pari condizioni contrattuali mediante impiego dello stesso personale;

la prosecuzione del servizio garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera la prosecuzione soddisfa il principio Comunitario della stabilità occupazionale del personale impiegato;

RITENUTO:

che il valore dell'appalto di servizi - stimato in €. 114.000,00 per due unità di personale, salvo migliore determinazione in esito alle prestazioni accessorie richieste - consente di far ricorso all'affidamento ex art. 63 comma 2 lett.c) del d.lgs 50/16;

che differenti soluzioni non consentirebbero l'immediata prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto trattamento acque di falda e di messa in sicurezza del sito Cogoleto Stoppani;

di prevedere che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di procrastinare al 31.12 2021 il termine del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato presso il SIN Stoppani Cogoleto, affidato con determinazione n.206/2017 alla Temporary Spa - Filiale di Genova -;
2. di fare ricorso all'affidamento diretto ex art.63 comma 2 lett.c) del d.lgs. 50/2016 per una spesa complessiva presunta di €. 114.000,00 per due unità di personale, salvo migliore determinazione in esito alle prestazioni accessorie richieste;
3. di dare atto che l'affidamento di cui al sub 2) viene disposto alle stesse condizioni di cui al contratto num.GEN-0-2017-3164 sottoscritto in data 7.12.2017;
4. di dare atto che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
5. di dare atto che agli oneri derivanti si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Commissario Straordinario per formale ratifica;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 31 dicembre 2020

Il Soggetto Attuatore
D.ssa Cecilia Brescianini

